

PROPOSTA DI LEGGE


N.ro 323/10^a

2^a COMM. CONSILIARE

SIRIO
22.03.18
[Signature]

Consiglio Regionale della Calabria

X Legislatura



Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 14359 del 22.03.2018

Classificazione 02.05

Modifica della legge 66 del dicembre 2012 di armonizzazione alle integrazioni legge 5 del 2016.

Proposta di Legge Regionale

presentata dall'On. Giuseppe Giudiceandrea

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premesso che con legge regionale del 20 dicembre 2012 n°66, è stata istituita l'Azienda Regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese "c.d. ARSAC"

la stessa legge prevede all'art.10 in materia di personale, che la pianta organica è coperta mediante il personale transitato dall'agenzia regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione " ARSSA",

ad esclusione: 1) dell'unità addette alle attività ed ai servizi inerenti il patrimonio indicato all'art.9 comma 3, della presente legge, rimasto nell'ambito della procedura di liquidazione dell'agenzia regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura; 2) dell'unità addette alle attività ed ai servizi inerenti il patrimonio afferente il polo soprassuoli boschivi, per il quale valgono le disposizioni di cui all'art.11 comma 12;

3) trasferito o comandato dalla regione Calabria su domanda o d'ufficio.

Ciò premesso:

Con legge n°5 del 2016 approvata dal consiglio regionale nella seduta del 8 febbraio 2016 sono state apportate ulteriori modifiche alla legge n°10 del 2000 e n°66 del 2012; in particolare è stato soppresso all'art.10 della legge 66 il comma 1 della lettera a) dell'Unità addette alle attività ed ai servizi inerenti il patrimonio indicato all'art.9 comma 3 della presente legge, rimasto nell'ambito della procedura di liquidazione dell'agenzia regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura.

Pertanto, con la soppressione del comma 1 lettera a) l' articolo 10 della legge 66 del dicembre 2012 risulta così modificato: a) la pianta organica dell'ARSAC è coperta mediante il personale transitato dall'Agenzia regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione ARSSA ad esclusione; b) dell'unità addette alle attività ed ai servizi inerenti il patrimonio afferente il polo soprassuoli boschivi , per il quale valgono le disposizioni di cui all'art. 11 comma 12 ; c) trasferito o comandato dalla Regione Calabria, su domanda o d'ufficio.

Tutto ciò premesso: il nuovo articolo 10 così come modificato risulta in contrasto con l'art.11 della stessa legge nelle " Disposizioni transitorie e finali" al comma 11 che recita:

L'approvazione del bilancio finale della liquidazione determina l'estinzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura -ARSSA, e il trasferimento all'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese delle poste attive e delle risorse strumentali e finanziarie residue, nonché del personale

impiegato nella gestione liquidatoria da destinare all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2 comma 2

In conclusione, è sufficiente al fine di armonizzare i due testi normativi, la soppressione nell'art. 11 comma 11 della parte ***nonché del personale impiegato nella gestione liquidatoria da destinare all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2 comma 2.***

Art.1

(modifiche)

1. All' Art. 11, comma della legge n° 66 / 2012 le parole: *“nonché del personale impiegato nella gestione liquidatoria da destinare all'espletamento delle funzioni di cui all'art. 2 comma 2”*, sono soppresse.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Relazione tecnico - finanziaria

La presente legge reca norme di natura ordinamentale che non producono riflessi finanziari a valere sul bilancio regionale. Infatti, essa mira ad armonizzare le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale n.66/2012 in materia di personale dell'ARSAC, fermo restando che il personale impiegato è già presente in Azienda, senza prevedere alcun mutamento di pianta organica, ed il relativo costo trova già copertura finanziaria ai capitoli U22040320 e U90901002 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018 - 2020, che presentano la necessaria disponibilità.

Pertanto, alla luce di quanto sopra delineato, l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico - finanziaria

Modifica della legge 66 del dicembre 2012 di armonizzazione alle integrazioni
legge 5 del 2016.

Tabella 1- Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Non genera nuovi o maggiori oneri in quanto il costo del personale ARSAC trova già copertura nei relativi capitoli di spesa U22040320 e U90901002 del bilancio 2018 -2020			0,00
2	Reca la clausola di invarianza finanziaria che giustifica l'assenza di un impatto finanziario sulla finanza regionale			
3	Dispone l'entrata in vigore della presente legge e quindi si configura di natura ordinamentale			

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

La presente legge non comporta alcun riflesso finanziario a carico del bilancio regionale.

Tabella 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
_____	_____	_____	_____	_____
Totale	_____	_____	_____	0,00/_____

Re. 22.03.2018

